

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd and others**

(Causa C-360/13) <sup>(1)</sup>

*(Diritti d'autore — Società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Realizzazione di copie di un sito Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso durante la navigazione in Internet — Atto di riproduzione temporaneo — Atto transitorio o accessorio — Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico — Utilizzo legittimo — Rilievo economico proprio)*

(2014/C 253/16)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Supreme Court of the United Kingdom

**Parti**

Ricorrente: Public Relations Consultants Association Ltd

Convenuto: The Newspaper Licensing Agency Ltd and others

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court del Regno Unito — Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Nozione di atti di riproduzione temporanei, transitori o accessori che costituiscono una parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico — Riproduzione di una pagina web conservata automaticamente nella memoria cache e sullo schermo di un computer

**Dispositivo**

L'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell'utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l'autorizzazione dei titolari di diritti d'autore.

<sup>(1)</sup> GU C 260 del 7.9.2013.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Nürnberg — Germania) — Procedimento penale a carico di Zoran Spasic**

(Causa C-129/14 PPU) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 50 e 52 — Principio del ne bis in idem — Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — Articolo 54 — Nozioni di pena «eseguita» e «in corso di esecuzione attualmente»)*

(2014/C 253/17)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Nürnberg

**Imputato nella causa principale**

Zoran Spasic

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Nürnberg — Interpretazione del combinato disposto degli articoli 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e 50 della Carta dei diritti fondamentali — Principio «ne bis in idem» — Condizione che la sanzione sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita — Persona che sia stata condannata e sanzionata in un altro Stato membro, per i medesimi fatti, con una pena detentiva e una pena pecuniaria, ma non abbia scontato la pena detentiva

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, il quale subordina l'applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzione attualmente» è compatibile con l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale sancisce tale principio.*
- 2) *L'articolo 54 della suddetta Convenzione deve essere interpretato nel senso che il solo pagamento della sanzione pecuniaria penale, inflitta ad una persona che con la medesima decisione di un giudice di un altro Stato membro sia stata condannata ad una pena detentiva che non è stata eseguita, non consente di considerare che la sanzione sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi di tale disposizione.*

<sup>(1)</sup> GU C 151 del 19.5.2014.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Nel procedimento riguardante Bashir  
Mohamed Ali Mahdi**

(Causa C-146/14 PPU) <sup>(1)</sup>

*(Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 15 — Trattenimento — Proroga del trattenimento — Obblighi dell'autorità amministrativa o giudiziaria — Sindacato giurisdizionale — Mancanza di documenti di un cittadino di un paese terzo — Ostacoli all'esecuzione della decisione di allontanamento — Diniego dell'ambasciata del paese terzo interessato di rilasciare un documento d'identità che consenta il rimpatrio del cittadino in tale paese — Rischio di fuga — Prospettiva ragionevole di esecuzione dell'allontanamento — Mancata cooperazione — Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo attestante lo status della persona)*

(2014/C 253/18)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Nel procedimento riguardante**

Bashir Mohamed Ali Mahdi

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) nonché degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE — Allontanamento di una cittadina di un paese terzo in soggiorno irregolare — Trattenimento amministrativo — Prolungamento del trattenimento — Eventuale ammissibilità di un superamento della durata massima di trattenimento, fondata sulla mancanza di documenti di identità — Ostacoli all'esecuzione della decisione di allontanamento — Ragionevole prospettiva di allontanamento — Diniego dell'ambasciata del paese d'origine dell'interessato di rilasciare il documento richiesto per il viaggio di ritorno — Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo relativo allo status della persona